

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022**

**362/2022/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2021, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2021, 152/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 152/2021/R/eel);
- la comunicazione di SARLUX S.r.l. (di seguito: SARLUX) del 5 marzo 2021, prot. Autorità 10862, di pari data (di seguito: prima comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 26 marzo 2021, prot. Autorità 14346, del 29 marzo 2021 (di seguito: seconda comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15821, di pari data (di seguito: terza comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 7 aprile 2021, prot. Autorità 16040, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Sarlux);

- la comunicazione di SARLUX del 12 aprile 2021, prot. Autorità 16676, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Sarlux);
- la comunicazione congiunta di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO) ed ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2021, prot. Autorità 45346, di pari data (di seguito: prima comunicazione congiunta);
- la comunicazione congiunta di AXPO ed ENEL PRODUZIONE, del 10 febbraio 2022, prot. Autorità 5826, di pari data (di seguito: seconda comunicazione congiunta);
- la comunicazione di AXPO dell'11 marzo 2022, prot. Autorità 10601, del 14 marzo 2022 (di seguito: comunicazione Axpo).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
  - il comma 65.30.2 stabilisce, tra l'altro, che detti acconti possono essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore ai primi due terzi del periodo di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione nell'anno considerato, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno e per l'anno successivo, e al periodo compreso tra la data di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione e il giorno 31 agosto, se la disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno, ma non è applicata per l'anno successivo.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la deliberazione 152/2021/R/eel, l'Autorità, ha:

- accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2021), da SARLUX, con la prima comunicazione Sarlux, come chiarita, integrata e modificata con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux, in relazione all'impianto Sarlux;
- previsto che, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella quarta comunicazione Sarlux (di seguito: Impegno);
- con la prima comunicazione congiunta, AXPO ed ENEL PRODUZIONE hanno comunicato all'Autorità che il mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione relativamente all'impianto Sarlux è stato conferito da SARLUX a ENEL PRODUZIONE e ad AXPO, rispettivamente, per i periodi dal 21 aprile al 31 maggio 2021 e dall'1 giugno al 31 dicembre 2021;
- con la seconda comunicazione congiunta, inoltre, ENEL PRODUZIONE ed AXPO hanno congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che, in relazione all'impianto Sarlux, sia riconosciuto ad AXPO l'intero importo del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2021.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione Axpo, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito all'impianto Sarlux per il periodo dal 21 aprile al 31 agosto 2021 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della determinazione dell'acconto un importo inferiore rispetto al minor valore tra:
  - l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e relativi al periodo dell'acconto;
  - il prodotto tra l'importo dell'Impegno e il rapporto tra il periodo dell'acconto e il periodo di riferimento dell'anno 2021;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto sopra citato, AXPO è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente dell'impianto essenziale Sarlux ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca ad AXPO un acconto del Corrispettivo per il periodo dal 21 aprile al 31 agosto 2021, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da AXPO e pari alla differenza tra i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione dell'acconto indicati nella comunicazione Axpo e il margine di contribuzione riportato nella stessa;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2021 dell'impianto Sarlux

**DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad AXPO ITALIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per il periodo dal 21 aprile al 31 agosto 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 agosto 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*